

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2021-443 del 01/02/2021 |
| Oggetto | Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società Motori Minarelli S.p.A. per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di motori per motocicli, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2021-453 del 29/01/2021 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna |
| Dirigente adottante | PATRIZIA VITALI |

Questo giorno uno FEBBRAIO 2021 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.

ARPAE - AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA¹

DETERMINA

Oggetto: Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla società **Motori Minarelli S.p.A.** per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di motori per motocicli, sito in Comune di Calderara di Reno (BO), Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande.

LA RESPONSABILE

AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA

Decisione

1. Adotta l'**Autorizzazione Unica Ambientale (AUA²)** relativa alla società Motori Minarelli S.p.A. (C.F. e P.IVA 00316000371) per l'impianto destinato ad attività di fabbricazione di motori per motocicli, sito in Comune di Calderara di Reno, Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande, che ricomprende i seguenti titoli ambientali:
 - **Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura³ costituito dall'unione di acque reflue domestiche e acque meteoriche di dilavamento** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
 - **Autorizzazione alle emissioni in atmosfera⁴** {Soggetto competente ARPAE – AACM}.
 - **Comunicazione/Nulla osta in materia di impatto acustico⁵** {Soggetto competente Comune di Calderara di Reno}.
2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli **Allegati A, B e C** al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente.

¹ Ai sensi della L.R. 13/2015 a decorrere dal 01/01/2016 le funzioni amministrative della Città Metropolitana di Bologna (precedentemente di competenza della Provincia di Bologna) sono state acquisite da ARPAE-SAC di Bologna, denominata dal 01/01/2019 ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana.

² Ai sensi dell'art. 3 del D.P.R. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

³ Ai sensi dell'art. 124 della Parte Terza del D.Lgs.152/2006 e ss.mm.ii. e della D.G.R. 1053/2003.

⁴ Ai sensi degli artt. 269 e/o 272 della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁵ Ai sensi dell'art. 8, commi 4 o 6, della L. 447/1995 e ss.mm.ii.

3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a **15 anni** dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente⁶.
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁷.
5. Obbliga la società **Motori Minarelli S.p.A.** a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno **6 mesi di anticipo** rispetto alla scadenza⁸.
6. Trasmette il presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale⁹.
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione *Amministrazione Trasparente*.
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

- La società Motori Minarelli S.p.A. (C.F. e P.IVA 00316000371) con sede legale ed impianto in Comune di Calderara di Reno, Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande, ha presentato, nella persona del procuratore speciale per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la presentazione telematica della pratica SUAP, al S.U.A.P. del Comune di Calderara di Reno in data 29/07/2020 (Prot. n. 18237), così come integrata in data 27/08/2020 (Prot. n. 22000), la domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi dell'articolo 3 del D.P.R. 59/2013, per le matrici autorizzazione allo scarico in acque reflue domestiche in pubblica fognatura, autorizzazione alle emissioni in atmosfera e comunicazione in materia di impatto acustico, con dichiarazione di prosecuzione senza modifiche per le matrici scarichi in pubblica fognatura e di impatto acustico e con dichiarazione che l'attività non è soggetta all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

⁶ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del D.P.R. 59/2013.

⁷ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265.

⁸ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del D.P.R. 59/20013.

⁹ Ai sensi dell'art.4 comma 7 del D.P.R. 59/2013.

- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 22029 del 27/08/2020 (rif. SUAP n. 18237/2020), pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 28/08/2020 al PG/2020/123626 e al PG/2020/123629 e confluito nella **Pratica SINADOC 23454/2020**, ha trasmesso la domanda di AUA necessaria al rilascio dei titoli abilitativi richiesti.
- L'ARPAE-APAM - Servizio Territoriale con nota PG/2020/146276 del 12/10/2020 ha trasmesso parere favorevole per la matrice emissioni in atmosfera ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- L'ARPAE-AACM con nota PG/2020/148915 del 15/10/2020 ha richiesto documentazione integrativa necessaria al rilascio dei titoli ambientali così come descritti al punto **1** della suddetta decisione.
- Il Gestore del Servizio Idrico Integrato (società HERA S.p.A.) con nota Prot. n. 89315 del 26/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2020 al PG/2020/154769, ha trasmesso parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'AUA i titoli ambientali, così come descritti al punto **1** della suddetta decisione, richiesti per l'impianto in oggetto.
- Il S.U.A.P. con nota del 09/11/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 02/12/2020 al PG/2020/174586, ha richiesto integrazioni alla società in oggetto, sospendendo i termini del procedimento.
- Il S.U.A.P. con nota Prot. n. 104 del 04/01/2021, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 07/01/2021 al PG/2021/1667, ha trasmesso documentazione integrativa inviata dalla società in oggetto in data 29/12/2020 (Prot SUAP n. 35528).
- Il referente AUA di ARPAE-AACM, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, preso atto di quanto dichiarato dalla società in merito alle matrici scarichi domestici in pubblica fognatura e di impatto acustico e in merito all'obbligo di Valutazione di Impatto Ambientale (V.I.A.) di cui Titolo III della Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., dato atto che ai sensi della D.G.R. 1053/2003 e dell'art. 107 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. gli scarichi domestici in pubblica fognatura sono sempre ammessi nel rispetto del regolamento del Servizio Idrico Integrato, dato atto che la società in oggetto per la matrice scarichi domestici in pubblica fognatura è stata autorizzata dal Comune di Calderara di Reno con Atto Prot. n. 854 del 13/01/2011 (con validità illimitata) e che il gestore del Servizio Idrico integrato ha aggiornato il proprio parere favorevole in merito aggiornando le relative prescrizioni in essere, preso atto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio-assenso, non ha segnalato motivi ostativi per gli aspetti urbanistico-edilizi, degli scarichi domestici in pubblica fognatura e di impatto acustico, acquisiti i restanti pareri di competenza, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale ed a quantificare gli oneri tecnico-amministrativi dovuti dal richiedente ad ARPAE¹⁰. **Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE ammontano ad € 606,00 come di seguito specificato:**

¹⁰ In applicazione della deliberazione del Direttore Generale di ARPAE DEL-2019-55 del 14/05/2019 di approvazione della revisione del tariffario delle prestazioni di ARPAE per il rilascio dei titoli abilitativi in materia ambientale, approvato con D.G.R. 926/2019.

- Allegato A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura: cod. tariffa Art. 8 pari a € 0,00 , in quanto presente altro titolo abilitativo autorizzatorio (Allegato B).
- Allegato B - matrice emissioni in atmosfera: cod. tariffa 12.3.4.2 pari a € 606,00.
- Allegato C - matrice impatto acustico: saranno quantificati separatamente quando fornito supporto tecnico al Comune - Soggetto competente in materia di impatto acustico da ARPAE - APAM.

Bologna, data di redazione 29/01/2021

LA RESPONSABILE
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Patrizia Vitali¹¹

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del “Codice dell'Amministrazione Digitale” nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'articolo 3 del D.Lgs. 39/1993 e l'articolo 3bis, comma 4bis del Codice dell'amministrazione digitale.

¹¹ Firma apposta ai sensi della Deliberazione del Direttore Generale di ARPAE n. DEL-2018-113 del 17/12/2018 con la quale è stato assegnato il nuovo incarico di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana di ARPAE alla dott. sa Patrizia Vitali.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Motori Minarelli S.p.A.

Comune di Calderara di Reno (BO), Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al Capo II del Titolo IV della Sezione II della Parte Terza del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Classificazione dello scarico

Scarico nella pubblica fognatura di via Fratelli Roselli (afferente al depuratore di Calderara di Reno di via Stelloni Levante) classificato dal Comune di Calderara di Reno (visto il parere Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua, “scarico derivato dall’unione di acque reflue domestiche originate dai bagni e dai servizi igienici e dalla mensa/cucina (quest’ultima dotata di disoleatore) e di acque meteoriche di dilavamento non contaminate originate dai coperti e dalle aree di transito e sosta” provenienti dall’attività di fabbricazione di motori per motocicli.

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Calderara di Reno con Atto Prot. n. 854 del 13/01/2011 di rinnovo all’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche, visto le prescrizioni del parere favorevole del Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. Prot. n. 192392 del 23/09/2010 (pervenuti agli atti di ARPAE-AACM in data 28/08/2020 al PG/2020/123626), così come aggiornato con parere favorevole con prescrizioni Gestore del Servizio Idrico Integrato Hera S.p.A. - Direzione Acqua Prot. n. 89315 del 26/10/2020, pervenuta agli atti di ARPAE-AACM in data 27/10/2020 al PG/2020/154769. Tali atto e pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche con Atto Prot. n. 854 del 13/01/2011, rilasciata dal Comune di Calderara di Reno e sostituita ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Elaborato "Planimetria Generale" datato 19/04/1999 (agli atti di ARPAE in data 28/08/2020 al PG/2020/123626).

Pratica Sinadoc 23454/2020

Documento redatto in data 29/01/2021



Comune di CALDERARA DI RENO

Settore Governo e Sviluppo del Territorio – Servizio Pianificazione Urbanistica-
Sostenibilità Ambientale-S.I.T.



Prot. n. 854
Tit. **6** Cl. **9.1** Fasc. **1/2010**
Rif. Prot. n. **21520-2010**

13 GEN. 2011

Calderara di Reno, _____

OGGETTO: Rinnovo autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche provenienti dal fabbricato sito in via San Vitalino n.19 ove svolge la sua attività la **Ditta Motori Minarelli s.p.a.**

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO "PIANIFICAZIONE URBANISTICA – SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE – S.I.T."

Vista la domanda di **rinnovo** di autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue di tipo domestico provenienti da servizi igienici e cucina/mensa aziendale e acque meteoriche di dilavamento coperto e piazzali, inoltrata in data 23/07/2010 al Prot.21520 dalla Ditta MOTORI MINARELLI s.p.a. legalmente rappresentata dal sig. Zironi Gianfranco in qualità di Consigliere Delegato, con sede legale e dell'attività in via San Vitalino n.19;

Richiamato il D.Lgs. n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale";

Vista la Del. G.R. n. 1053 del 9/06/2003, direttiva concernente indirizzi per l'applicazione del D.Lgs. n. 152/1999 come modificato dal D.Lgs. n. 258/2000 (*come sostituiti dal D.Lgs. n. 152/2006*) recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

Vista la Del. G.R. n. 286 del 14/02/2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne, le linee guida approvate con Del. G.R. n. 1860 del 18/12/2006 e la nota esplicativa ad esse riferita formulata dalla Regione Emilia-Romagna – Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua (P.G. 23915 del 24/01/2008);

Richiamato il vigente Regolamento del Servizio Idrico Integrato, approvato in data 23/05/2007 dall'Assemblea di ATO5;

Vista la documentazione allegata alla domanda di rinnovo dell'autorizzazione precedentemente rilasciata dal Comune di Calderara di Reno in data 23/08/2010 Prot.14913/07;

Visto il parere FAVOREVOLE CONDIZIONATO, che si allega in copia, espresso da HERA S.p.A. - Divisione Reti – Gestione Ciclo Idrico Integrato – Impianti Depurazione - Controllo Scarichi in qualità di gestore della pubblica fognatura comunale (prot. gen. 192392/10 del 23/09/10) pervenuto al Comune in data 13/10/2010 con nota acquisita al prot. n. 27740/10) al rilascio in pubblica fognatura delle acque reflue industriali assimilabili alle domestiche provenienti da servizi igienici, mensa ed acque meteoriche e di dilavamento dei piazzali originate dall'edificio della MOTORI MINARELLI s.p.a. sito in via San Vitalino n.19;

AUTORIZZA

- Alla Ditta MOTORI MINARELLI s.p.a., come identificata in premessa, il rinnovo dello scarico in pubblica fognatura delle "**ACQUE REFLUE DOMESTICHE**" così come definite dall'art. 74 della Sezione II Titolo I del D.Lgs. 152/2006, comma 1, lettera g) originate dall'attività sita in via San Vitalino n.19;
- Ai sensi dell'art. 107, comma 2, Titolo III Capo III del DLgs. n. 152/2006 cit., lo scarico di acque reflue di tipo domestico **È SEMPRE AMMESSO** nell'osservanza delle norme tecniche, del regolamento di depurazione vigente, dei limiti fissati dal Gestore del Servizio Idrico Integrato e sotto l'osservanza delle prescrizioni previste nel parere HERA Prot.Gen.192392/10 del 23/09/2010, che si allega in copia alla presente.

La presente autorizzazione è da riferirsi esclusivamente alle acque ed alla fognatura sopra indicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento della acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

Eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi come autorizzati con il presente provvedimento dovranno essere oggetto di nuova valutazione preventiva e subordinati al rilascio di nuova autorizzazione.

Si avverte che:

- il Comune è autorizzato a consentire tutte le ispezioni ritenute necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi nell'edificio interessato dalla domanda di autorizzazione;
- la presente autorizzazione sarà revocata in caso di superamento dei limiti di accettabilità dei parametri di scarico, nei tempi e con le modalità prescritte dalla vigente normativa in materia, ed in ogni altro caso stabilito dalla legge;
- la presente autorizzazione è riferita esclusivamente allo scarico di cui alla domanda richiamata in premessa come individuato nella planimetria agli atti, per cui eventuali altri scarichi, anche se provenienti

dallo stesso insediamento, dovranno essere autorizzati separatamente previa apposita domanda di autorizzazione allo scarico debitamente corredata degli allegati previsti;

- è fatta salva la disciplina di cui al DLgs n. 22/1997 e successive modifiche, ovvero fanghi e liquami ottenuti dal processo produttivo o da impianti di depurazione non potranno essere fatti confluire nello scarico, nemmeno a piccole frazioni, ma dovranno essere stoccati come rifiuti, conservati ed opportunamente conferiti e smaltiti;
- in adempimento alle norme stabilite con Del. G.R. n. 286 del 14/02/2005, si ritiene opportuno che le aree esterne destinate all'accumulo/deposito/stoccaggio di materie prime, prodotti o scarti siano provviste di copertura/tettoia o, in alternativa, pavimentate e provviste di sistema di raccolta, allontanamento e trattamento delle acque di dilavamento prima della loro immissione in pubblica fognatura; la realizzazione di manufatti ad uso tettoia e le modifiche dell'area cortiliva dovranno comunque essere preventivamente autorizzate nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia urbanistico-edilizia;
- eventuali variazioni quali-quantitative degli scarichi dovranno essere nuovamente esaminate ed assoggettate al rilascio della prevista autorizzazione comunale.

L'inosservanza delle prescrizioni indicate nella presente autorizzazione determinerà l'applicazione della sanzione amministrativa e pecuniaria prevista dal TITOLO V Capo I e II del D.Lgs. n. 152/2006 più volte richiamato.

Inoltre, ferma restando l'applicazione delle norme sanzionatorie di cui sopra, ai sensi dell'art. 130 Titolo IV Capo III del D.Lgs. n. 152/2006, in caso di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione allo scarico il Comune potrà procedere, in base alla gravità delle infrazioni, alla diffida, alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, alla revoca del provvedimento in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida ovvero in caso di reiterate violazioni che determinino situazioni di pericolo per la salute pubblica e l'ambiente.

La presente autorizzazione conserva validità illimitata.

Con la presente si intendono revocate eventuali altre autorizzazioni allo scarico precedentemente rilasciate.

Calderara di Reno, li 13 GEN. 2011

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
"Pianificazione Urbanistica – Sostenibilità Ambientale – S.I.T."
Dott.ssa Urb. Emanuela Bison



Emanuela Bison



Ritirata dal Sig./a _____ in qualità di _____
il _____ a mano.



HERA S.p.A.
Struttura operativa territoriale di Bologna
Viale Carlo Berti Pichat 2/4 40127 Bologna
tel. 051.28.14.111 fax 051.250.418
www.gruppohera.it



COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Servizio Pianificazione Urbanistica
Sostenibilità Ambientale – S.I.T.
Piazza Marconi n.10
40012 CALDERARA DI RENO BO

RETI - Gestione Reti - Lavori
Ufficio Tecnico

Bologna, li 23.09.2010
EC/mb prot. gen. n. 192392/10

Oggetto: Parere tecnico di accettabilità ai sensi del Regolamento del Servizio Idrico Integrato, titolo 8 - disciplina degli scarichi nelle reti fognarie pubbliche.

Vista la richiesta di parere inoltrata da codesta Amm.ne, Pianificazione Urbanistica – Sostenibilità Ambientale – S.I.T., in data 30/08/2010 Prot. n.23918 (capofila Prot. Gen. n. 21520 del 23/07/2010), ricevuta da HERA SPA con Prot. N. 0176928/10 del 02/09/2010;

vista la domanda di rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque reflue in pubblica fognatura presentata dal Signor Zironi Gianfranco in qualità di consigliere delegato della Ditta **MOTORI MINARELLI S.P.A.** con sede legale in Calderara di Reno (BO) Via San Vitalino, 19 relativa all'insediamento produttivo esercente l'attività di fabbricazione di motori per motocicli sito in VIA SAN VITALINO N.19, Loc. Lippo - Comune di Calderara di Reno, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

vista la documentazione prodotta;

considerato che la Ditta Motori Minarelli SpA è stata in precedenza autorizzata allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue domestiche provenienti dall'insediamento di Via San Vitalino,19 dal Comune di Calderara di Reno con Prot. n.22006 del 23 agosto 2007, Capofila n.14913/2007-VI/9.1;

considerato che trattasi di un unico scarico che si immette nella fognatura mista di via F.lli Rosselli costituito dalle acque reflue domestiche provenienti da servizi igienici e cucina/mensa e dalle acque meteoriche provenienti dalle coperture e dal dilavamento piazzali;

preso atto che le acque reflue provenienti dalla cucina passano attraverso un pozzetto degrassatore prima dell'immissione nella rete mista interna dello stabilimento;

preso atto che le acque reflue industriali derivanti dal processo produttivo (emulsioni oleose, oli esausti e solventi per pulizia) vengono raccolte e conferite a Ditta autorizzata allo smaltimento;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

si esprime, per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle **acque reflue domestiche** e delle **acque meteoriche** così come definite dalla normativa vigente, a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

- i pozzetti di ispezione e prelievo, conformi alla normativa vigente, dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile e garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;
- tutti i rifiuti originati dall'attività produttiva (emulsioni oleose, oli esausti, solventi, ecc..) dovranno essere raccolti in appositi contenitori situati in area dotata di copertura e vasca di contenimento e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti;
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materie prime, di prodotti o scarti, in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005.


Il presente parere è riferito esclusivamente alle acque e alla fognatura sopraindicate. Ogni modificazione che si intenda apportare allo scarico di cui sopra o al sistema di convogliamento delle acque reflue dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione allo scarico rilasciata che dovrà essere inviata via fax al numero 051 2814366.

Per qualsiasi comunicazione e per ogni ulteriore chiarimento in merito il referente di HERA S.p.a. per l'istruttoria di cui sopra è il *dr. Massimo Bernardini dell'Ufficio Tecnico, nelle giornate di lunedì e mercoledì dalle ore 09,00 alle ore 12,30 (tel. 051 2814428 – fax 051 2814366)*.

Distinti saluti.

p.i. Enea Cassanelli
Responsabile Ufficio Tecnico



HERA S.p.A.
Direzione Acqua
Via Razzaboni, 80 41122 Modena
tel. 059.407111 fax. 059.407040
www.gruppohera.it

Modena, 26 ottobre 2020
Prot. n. 0089315/20

Fognatura e Depurazione Emilia
Servizio Tecnico GP/sl

Spett.li
COMUNE DI CALDERARA DI RENO
Settore Governo e Sviluppo del territorio
Servizio SUE, SUAP, Commercio, Ambiente e Rifiuti
Piazza Marconi, 7
40012 CALDERARA DI RENO BO
PEC: comune.calderara@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**
Via San Felice, 25
40122 BOLOGNA BO
PEC: aobo@cert.arpa.emr.it

ns. rif. Hera spa Data prot.: **28/08/2020** Num. prot.: **72974**
PA&S 66/2020

Oggetto: Istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale – AUA
Ditta richiedente: "MINARELLI SPA"
Via San Vitalino 19/A Comune di Calderara di Reno
Città di Calderara di Reno -Settore Governo e Sviluppo del Territorio
Pratica n.2020/0022029 – SUAP 18237/2020
Istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale

In merito all'istanza di richiesta di nuova Autorizzazione Unica Ambientale - AUA matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Olivier Gerald Prevost codice fiscale PRVLRG69S07Z110F, in qualità di presidente del consiglio di amministrazione della ditta **"MOTORI MINARELLI SPA"** p. IVA 00316000371 con sede legale e stabilimento in via San Vitalino n°19 a Calderara di Reno (BO), inerente all'attività di fabbricazione motori per motocicli.

Verificato dalla documentazione pervenuta che:

- ✓ con la richiesta di nuova autorizzazione AUA si dichiara l'assenza di variazioni, essendo il presente procedimento, un rinnovo della precedente autorizzazione n. 854 del 13/01/2011, con parere Hera protocollo n°192392/10 del 23/09/2010;
- ✓ un unico scarico di tipo misto raccoglie i reflui dell'intero stabilimento, si immette nella pubblica fognatura mista di via Fratelli Roselli, per confluire nel depuratore di Calderara di Reno - Capoluogo in via Stelloni Levante;
- ✓ i reflui sono composti da:
 - acque reflue meteoriche non contaminate originate dai coperti degli edifici e dalle aree di transito;
 - acque domestiche originate dai bagni e servizi e dalla mensa/cucina dotata di disoleatore;
- ✓ le acque reflue industriali dalle emulsioni oleose, così come gli oli esausti e i solventi generati dalla pulizia, sono raccolti e smaltiti come rifiuti;

Visto:

- il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- il D. Lgs.152/2006;
- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

- l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n.286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;
- la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;
- il DPR 19 ottobre 2011 n. 227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** alla modifica della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- **vengono ammesse in pubblica fognatura le:**
 - **acque reflue domestiche (bagni, servizi e mensa), sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;**
 - **acque reflue meteoriche di dilavamento non contaminate;**
- **le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio Idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di intercettazione, ecc.;**
- **i pozzetti di ispezione e prelievo sulle condotte dovranno consentire:**
 - **il posizionamento del campionatore automatico;**
 - **il prelievo delle acque per caduta;**
 - **dovranno essere opportunamente indicati con segnaletica visibile;**
 - **garantire, in qualsiasi momento, le condizioni di accesso ed apertura da parte del personale addetto al controllo;**
- **i sistemi di trattamento delle acque reflue dovranno essere mantenuti sempre in perfetta efficienza e sottoposti a operazioni di manutenzione e pulizia almeno una volta l'anno;**
- **i fanghi derivanti dai trattamenti depurativi e tutti i rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti.**
- **adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne destinate ad accumulo / deposito / stoccaggio di materiali in adempimento ai criteri previsti dall'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia-Romagna n°286 del 14 febbraio 2005;**
- **l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;**
- **l'Ente gestore ha la facoltà di richiedere la sospensione temporanea dello scarico precedentemente autorizzato, in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del sistema fognario - depurativo;**
- **per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere all'Ente emittitore/Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico;**

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare:

- all'attività svolta;
- allo scarico di cui sopra;
- al sistema di convogliamento delle acque reflue;
- al sistema di trattamento;
- al punto di immissione terminale in fognatura;
- al legale rappresentante della Ditta;

dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, Sezione C - Articolo 62, approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura.

Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti.

Firmata digitalmente

Responsabile

Fognatura e depurazione Emilia

Ing. GianNicola Scarcella

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto Motori Minarelli S.p.A.

Comune di Calderara di Reno (BO), Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del Titolo I della Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione di motori per motocicli svolta dalla società Motori Minarelli S.p.A. nello stabilimento ubicato in Comune di Calderara di Reno, Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande, secondo le seguenti prescrizioni.

Prescrizioni

1. La società Motori Minarelli S.p.A. è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1

PROVENIENZA: SALA PROVA MOTORI N.6

EMISSIONE E2

PROVENIENZA: SALA PROVA MOTORI N.10

EMISSIONE E16

PROVENIENZA: BANCO PROVA A RULLI N.7

EMISSIONE E27

PROVENIENZA: SALA PROVA MOTORI N.9

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 9000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 7.50 m |
| Durata massima | 19 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|-------------------------|
| Materiale particolare | 130 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 600 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 50 mg/Nm ³ |
| Ossido di carbonio | 2500 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-organico tot) | 300 mg/Nm ³ |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

EMISSIONE E3**PROVENIENZA: BANCO PROVA RULLI N.8**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3600 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 7.50 m |
| Durata massima | 19 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|-------------------------|
| Materiale particolato | 130 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 600 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 50 mg/Nm ³ |
| Ossido di carbonio | 2500 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-organico tot) | 300 mg/Nm ³ |

EMISSIONI E26**PROVENIENZA: SAFETY KLEEN LAVAGGIO CON SOLVENTI (R&D)**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 2000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 12 m |
| Durata massima | 19 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|------------------------|
| Sostanze organiche volatili (come C-org totale) | 200 mg/Nm ³ |
|---|------------------------|

EMISSIONE E29**PROVENIENZA: BANCO SALDATURA (R&D)**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 1500 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 10.50 m |
| Durata massima | 5 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|--|-----------------------|
| Materiale particolato | 10 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 5 mg/Nm ³ |
| Monossido di carbonio | 10 mg/Nm ³ |

EMISSIONE E33**PROVENIENZA: BANCO PROVA RULLI N.11**

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 m |
| Durata massima | 19 h/g |

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna
Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|-------------------------|
| Materiale particolare | 130 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 600 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 50 mg/Nm ³ |
| Ossido di carbonio | 2500 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-organico tot) | 300 mg/Nm ³ |

EMISSIONE E34

PROVENIENZA: MACCHINE UTENSILI E LAVAPEZZI

| | |
|-----------------------|--------------------------|
| Portata massima | 20000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 12 m |
| Durata massima | 19 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
| Nebbie oleose | 10 mg/Nm ³ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

EMISSIONE E35

PROVENIENZA: TRONCATRICI

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 2000 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 12 m |
| Durata massima | saltuaria |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
| Nebbie oleose | 10 mg/Nm ³ |

Impianto di abbattimento: filtro a tasche

Il filtro a tessuto dovrà essere dotato di un misuratore istantaneo di pressione differenziale in grado di rilevare il corretto funzionamento del filtro stesso.

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione inquinante autorizzata, poichè il punto di emissione E35 ha un funzionamento saltuario, non è fissata periodicità di analisi a cura del gestore di stabilimento.

EMISSIONE E36

PROVENIENZA: MACCHINE MARCATURA MOTORI

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Portata massima | 790 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 m |
| Durata massima | 19 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|-----------------------------|-----------------------|
| Materiale particolare | 10 mg/Nm ³ |
|-----------------------------|-----------------------|

EMISSIONE E37

PROVENIENZA: BOX PROVA MOTORI LINEA MTG

| | |
|-----------------------|-------------------------|
| Portata massima | 3200 Nm ³ /h |
| Altezza minima | 9 m |
| Durata massima | 21 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|---|-------------------------|
| Materiale particolare | 130 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 600 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 50 mg/Nm ³ |
| Ossido di carbonio | 2500 mg/Nm ³ |
| Sostanze organiche volatili (come C-organico tot) | 300 mg/Nm ³ |

EMISSIONE E30

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA USI CIVILI - CALDAIA 1 - 1514 KW

EMISSIONE E31

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA USI CIVILI - CALDAIA 2 - 116 KW

EMISSIONE E32

PROVENIENZA: CENTRALE TERMICA USI CIVILI - CALDAIA 3 - 1344 KW

| | |
|-----------------------|-------------------|
| Portata massima | tiraggio naturale |
| Durata massima | 24 h/g |

CONCENTRAZIONE MASSIMA AMMESSA DI INQUINANTI

| | |
|--|------------------------|
| Materiale particolare | 5 mg/Nm ³ |
| Ossidi di azoto (espressi come NO ₂) | 150 mg/Nm ³ |
| Ossidi di zolfo (espressi come SO ₂) | 35 mg/Nm ³ |
| Ossido di carbonio | 100 mg/Nm ³ |

Fermo restando l'obbligo di rispetto dei limiti massimi di concentrazione inquinante autorizzata, non è fissata periodicità di analisi a cura del gestore di stabilimento per i punti di emissione E30, E31, E32.

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra 10 e 50 metri.

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana

Via San Felice 25 | 40122 Bologna | Tel +39 051 5281586 | Fax +39 051 6598154 | PEC aobo@cert.arpae.emr.it

Sede legale Via Po 5 | 40139 Bologna | Tel 051 6223811 | PEC dirgen@cert.arpae.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicate, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Criteri generali per la scelta dei punti di misura e campionamento: UNI EN 15259:2008; UNI EN ISO 16911-1:2013; UNI 10169:2001; UNI EN 13284-1:2003;
- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 - UNI EN ISO 16911-1:2013 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particellare;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 10246-1:1993, UNI 10246-2:1993, UNI 14791:2006, UNI 10393:1995 analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di zolfo;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 15058:2006; analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR; metodo UNI 9968:1992 per la determinazione del monossido di carbonio;
- Metodo contenuto in allegato 1 del D.M. 25 agosto 2000 ISTISAN 98/2 (G.U. n° 223, 23 settembre 2000, supplemento ordinario), UNI 9970:1992, UNI 10878:2000, UNI 14792:2006, analizzatori automatici a celle elettrochimiche, IR, FTIR per la determinazione degli ossidi di azoto;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13649:2002 per la determinazione dei composti organici volatili COV (determinazione singoli composti e determinazione COV totali);
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 o UNI 10263:1993 (gravimetria/IR) + UNICHIM 759 per la determinazione delle nebbie oleose.

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNI EN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima

della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con l'Autorità Competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.).

I limiti di emissione autorizzati si intendono rispettati qualora, per ogni sostanza inquinante, sia rispettato il valore di flusso di massa, determinato dal prodotto della portata per la concentrazione, fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori massimi per il solo parametro di concentrazione.

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n. 158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di Controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia risultato della misurazione \pm incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 271, comma 14, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e può disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di

- sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.
3. La messa in esercizio dei punti di emissione E34, E35, E36 ed E37 deve essere comunicata a questa Agenzia con un anticipo di almeno 15 giorni. Entro 2 mesi dalla messa in esercizio la ditta dovrà provvedere alla messa a regime dei punti di emissione E34, E36, E37 e comunque non oltre il **31/01/2022** salvo diversa comunicazione relativamente alla richiesta motivata di proroga. Entro la stessa data la presa di campionamento dei punti di emissione, dovrà essere adeguata a quanto disposto dalla norma UNI 10169:2001. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore dello stabilimento dovrà concordare con ARPAE la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii. Le prese di campionamento dovranno inoltre essere dotate di postazione di lavoro e di accesso secondo quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.). Gli autocontrolli di messa a regime dovranno essere effettuati durante un periodo continuativo di dieci giorni a partire da tale data; in tale periodo la società Motori Minarelli S.p.A. dovrà effettuare almeno tre campionamenti, in tre giornate diverse, e successivamente inviare i risultati di analisi a questa Agenzia nei termini di 60 giorni dalla data di messa a regime stessa.
 4. L'ARPAE, nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti all'art. 269, comma 6, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
 5. La società Motori Minarelli S.p.A. dovrà osservare altresì, ai sensi dell'art. 269, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., per i controlli da farsi a cura del gestore di stabilimento, una periodicità annuale per i punti di emissione E1, E2, E3, E16, E26, E27, E29, E33, E34, E36 ed E37.
La data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito Registro con pagine numerate, bollate da ARPAE e firmate dal Responsabile dell'impianto. E' facoltà della ditta la gestione informatizzata dei dati con obbligo, con cadenza annuale, di trascrizione dei dati su supporto cartaceo. La ditta è comunque tenuta a fornire copia cartacea del registro su richiesta degli Enti di Controllo.
 6. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della società Motori Minarelli S.p.A., con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
 7. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata ad ARPAE.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Copia della precedente autorizzazione alle emissioni in atmosfera con atto P.G. n. 161185 del 30/10/2012, rilasciata dalla Provincia di Bologna e sostituita ai sensi dell'art. 3, comma 5, del D.P.R. 59/2013 dal presente Allegato B al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.
- Documentazione Tecnica Emissioni della precedente autorizzazione settoriale alle emissioni in atmosfera agli atti della Provincia di Bologna (fascicolo 11.19/145/2012).
- Planimetria "Stabilimento 1: layout impianto aspirazione fumi" datato 08/06/2020 (agli atti di ARPAE in data 28/08/2020 al PG/2020/123629).
- Documentazione Tecnica (agli atti di ARPAE in data 28/08/2020 al PG/2020/123626 e in data 28/08/2020 al PG/2020/123629).

Pratica Sinadoc 23454/2020

Documento redatto in data 29/01/2021

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto Motori Minarelli S.p.A.
Comune di Calderara di Reno (BO), Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande

ALLEGATO C

Matrice impatto acustico di cui all'art. 8 comma 4 o comma 6 della Legge 447/1995 e ss.mm.ii.

Esiti della valutazione

- Visto che è stata presentata in data 22/12/2020 dal sig. Oliver Gerarld Fabien Prevost, in qualità di Legale Rappresentante della società Motori Minarelli S.p.A., ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011, la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale si è dichiarato che *“la propria attività rientra nei limiti di rumorosità fissati dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica compreso i limiti differenziali diurni e notturni ove applicabili come da valutazione di impatto acustico, in possesso del sottoscritto, redatta dal Tecnico Competente in Acustica Ambientale, Dott. BASSISSI ROBERTO c/o ECORICERCHE Srl, in data 14/12/2020”* relativamente all'attività di fabbricazione di motori per motocicli svolta nello stabilimento sito in Comune di Calderara di Reno, Via San Vitalino n. 19, Loc. San Vitale Grande.
- Visto che il Comune di Calderara di Reno, in regime di silenzio assenso, non ha rilevato nulla di ostativo in merito a quanto dichiarato.

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, ad integrazione della documentazione di riferimento per la matrice di impatto acustico, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. (resa da tecnico competente in acustica) o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico (resa da tecnico competente in acustica).
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno essere inviati, per via telematica ed entro il termine del 30/06/2021, al SUAP del Comune di Calderara di Reno, all'Ufficio Ambiente del Comune di Calderara di Reno e ad ARPAE-AACM.

3. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del D.P.R. 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico.
4. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 3 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Documentazione di riferimento agli atti di ARPAE - Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana:

- Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 4 commi 1) e 2) del D.P.R. 227/2011 in data 22/12/2020 dal sig. Oliver Gerarld Fabien Prevost, in qualità di Legale Rappresentante della società Motori Minarelli S.p.A. (agli atti di ARPAE in data 07/01/2021 al PG/2021/1667).
- Elaborato "Documentazione previsionale di Impatto Acustico" sottoscritto ai sensi della L. 447/1995 e ss.mm.ii. in data 13/06/2021 dal sig. Davide Marcheselli, in qualità di tecnico in acustica iscritto all'Albo incaricato dalla società Motori Minarelli S.p.A. relativamente all'impianto in oggetto (agli atti di ARPAE in data 28/08/2012 al PG/2020/123629).

Pratica Sinadoc 23454/2020

Documento redatto in data 29/01/2021

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.